

## **Guida tasse a.a.2011-2012**

---

Le tasse universitarie si compongono di:

- > taxa d'iscrizione e contributi universitari;
- > marca da bollo di valore vigente;
- > taxa regionale per il diritto allo studio (Esu);

L'ammontare della taxa d'iscrizione e dei contributi universitari è deciso dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università ai sensi dell'art. 5 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993 e del DPR n. 306 del 25 luglio 1997.

L'importo massimo delle tasse universitarie, distinto in prima e seconda rata, è deducibile dalla seguente tabella:

| corso di laurea  | I rata     |       |        |             | II rata    |         |
|--|------------|-------|--------|-------------|------------|---------|
|  | iscrizione | bollo | esu    | interateneo | contributi | totale  |
| lauree primo livello                                       | 637.38     | 14.62 | 109.00 | -           | 1602.00    | 2363.00 |
| lauree secondo livello<br>architettura e<br>pianificazione | 637.38     | 14.62 | 109.00 | -           | 1602.00    | 2363.00 |
| lauree ordinamenti<br>precedenti dm 509/99                 | 637.38     | 14.62 | 109.00 | -           | 1602.00    | 2363.00 |
| lauree secondo livello<br>design e arti                    | 959.38     | 14.62 | 109.00 | -           | 1710.00    | 2793.00 |
| Laura secondo livello<br>PCTA- ind. Ambiente               | 637.38     | 14.62 | 109.00 | 200.00      | 1602.00    | 2563.00 |

Gli studenti che si immatricolano versano ulteriori 5,00 euro per costo libretto universitario unitamente alla prima rata.

Importi diversi sono dovuti al conguaglio della mora per tardivo versamento della rata precedente.

L'importo massimo della seconda rata indicato in tabella alla voce "contributi" può subire variazioni in diminuzione in base alla condizione economica familiare. In particolare, la seconda rata può essere di importo ridotto se sussistono le condizioni reddituali e patrimoniali, e, in presenza dei requisiti di condizione economica, può essere ulteriormente ridotta in base al merito dello studente.

### **quando si paga**

Il versamento delle tasse e dei contributi è ripartito in due rate. Le scadenze sono le seguenti:

- > prima rata: **entro il 15 settembre 2011**
- > seconda rata: **entro il 15 aprile 2012.**

Gli studenti neoimmatricolati sono tenuti a versare la prima rata entro le scadenze indicate nei bandi di ammissione all'Università.

Gli studenti non in regola con i pagamenti delle rate non potranno essere iscritti al successivo anno di corso, ottenere qualsiasi certificato di iscrizione, la registrazione degli esami, il trasferimento ad altra Università. Lo studente in difetto di pagamenti tasse non può compiere alcun atto di carriera universitaria, pertanto non può sostenere esami di profitto o di laurea.

### **more per tardato pagamento**

Nel caso di tardivo pagamento, lo studente dovrà versare, in riferimento ad entrambe le rate, una mora di:

- > **52.00** euro per i primi **15 giorni di ritardo**;
- > **104.00** euro per **ritardi superiori ai 15 giorni.**

**La mora sarà addebitata d'ufficio sulla rata successiva.**

#### **come si paga**

Per il versamento è ideale utilizzare i bollettini di c/c postale di tipo premarcato, già integralmente compilati dalla segreteria.

Si tratta di bollettini speciali predisposti per una registrazione automatizzata del versamento, pertanto la relativa quietanza di pagamento NON deve essere in seguito esibita agli sportelli della segreteria. In caso di smarrimento del bollettino o mancato recapito dello stesso, gli studenti dovranno contattare assolutamente la segreteria studenti entro la scadenza di pagamento della tassa medesima, in questo caso tuttavia lo studente sarà poi tenuto ad esibire la ricevuta del versamento, o ad inviarla via fax al front office, poiché la registrazione non sarà automatizzata.

L'unica forma di pagamento ammessa è il versamento presso gli uffici postali; non è ammesso il versamento a mezzo bonifico bancario.

Circa un mese prima della scadenza, lo studente riceve direttamente a casa il bollettino per il pagamento perciò lo studente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni d'indirizzo ovvero a modificarle autonomamente nello sportello internet alla voce anagrafica.

Le rate devono essere pagate entro i termini anche in caso di mancato recapito del bollettino.

La conoscenza delle scadenze e la richiesta in segreteria di un eventuale duplicato del bollettino è affidata alla cura degli interessati.

Le ricevute di versamento devono essere conservate per 5 anni dal pagamento effettuato.

#### **studenti stranieri**

Lo studente straniero, che non ha indicato in web l'indirizzo in Italia di residenza e domicilio, deve recarsi direttamente allo sportello dell'area servizi alla didattica – front office per il ritiro del bollettino prima della scadenza. Per tale motivo si consiglia di tenere sempre aggiornati i dati anagrafici tramite web.

#### **Le rate devono essere pagate entro i termini anche in caso di mancato recapito del bollettino.**

La conoscenza delle scadenze e la richiesta in segreteria di un eventuale duplicato del bollettino è affidata alla cura degli interessati.

Le ricevute di versamento devono essere conservate per 5 anni dal pagamento effettuato.

#### **riduzioni delle tasse**

La prima rata è di importo fisso, la seconda varia in funzione delle condizioni economiche. Se sussistono i requisiti di reddito e patrimonio la seconda rata può essere ulteriormente ridotta se lo studente risulta meritevole (il calcolo del merito viene effettuato d'ufficio per tutti gli studenti che presentano la richiesta di riduzione tasse per reddito).

La seconda rata è differenziata a seconda delle condizioni economiche (reddito e situazione patrimoniale) possedute nell'anno solare precedente dal nucleo familiare convenzionale dello studente, valutate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto degli specifici criteri aggiuntivi fissati dal DPCM 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" per le prestazioni universitarie (indicatore ISEEU – Indicatore Situazione Economica Equivalente Universitaria).

Oltre all'ISEEU viene anche considerato il valore ISPEU – Indicatore situazione patrimoniale equivalente universitaria, che fotografa la situazione del patrimonio mobiliare e immobiliare della famiglia dello studente.

#### **limiti ISEEU e ISPEU al di sotto dei quali sono concesse riduzioni**

Si possono ottenere riduzioni sulla seconda rata se i valori **ISPEU e ISEEU** sono entrambi inferiori a euro **56.000,00**.

#### **assegnazione della fascia di reddito e relativi importi ridotti**

In base al valore ISEEU gli studenti sono collocati in una delle 7 fasce di reddito, secondo le seguenti tabelle.

Se il valore ISPEU è superiore a euro 56.000,00 si è in ogni caso collocati in settima fascia (fascia massima).

Chi non richiede la riduzione tasse nei termini e secondo le modalità previste è assegnato d'ufficio alla settima fascia (rata massima).

**lauree primo livello di tutte le facoltà  
lauree specialistiche e magistrali architettura e pianificazione  
lauree ordinamenti precedenti il DM 509/1999**

| fascia | valore Iseeu |           | seconda rata |            |
|--------|--------------|-----------|--------------|------------|
|        | da           | a         | senza merito | con merito |
| 1      | 0,00         | 12.325,00 | 127,00       | 0,00       |
| 2      | 12.325,01    | 20.280,00 | 373,00       | 186,00     |
| 3      | 20.280,01    | 32.210,00 | 491,00       | 246,00     |
| 4      | 32.210,01    | 40.000,00 | 768,00       | 385,00     |
| 5      | 40.000,01    | 48.000,00 | 1.047,00     | 523,00     |
| 6      | 48.000,01    | 56.000,00 | 1.325,00     | 662,00     |
| 7      | 56.000,01    |           | 1.602,00     | 1.602,00   |

**lauree specialistiche e magistrali design e arti**

| fascia | valore Iseeu |           | seconda rata |            |
|--------|--------------|-----------|--------------|------------|
|        | da           | a         | senza merito | con merito |
| 1      | 0,00         | 12.325,00 | 225,00       | 0,00       |
| 2      | 12.325,01    | 20.280,00 | 662,00       | 335,00     |
| 3      | 20.280,01    | 32.210,00 | 881,00       | 442,00     |
| 4      | 32.210,01    | 40.000,00 | 1.089,00     | 545,00     |
| 5      | 40.000,01    | 48.000,00 | 1.296,00     | 648,00     |
| 6      | 48.000,01    | 56.000,00 | 1.503,00     | 752,00     |
| 7      | 56.000,01    |           | 1.710,00     | 1.710,00   |

**come chiedere la riduzione tasse**

Per chiedere la riduzione delle tasse è necessario rivolgersi ad uno dei centri di assistenza fiscale (CAAF) presenti nel territorio e CONVENZIONATI con l'Università. I CAAF forniranno gratuitamente agli studenti il servizio di assistenza nella compilazione della domanda, la raccolta della documentazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati economici, determinando gli indicatori reddituali e patrimoniali utili alla richiesta di riduzione tasse (valori ISEEU ed ISPEU).

**elenco centri assistenza fiscale**

Per consultare l'elenco dei CAAF convenzionati guardare la pagina dedicata nel sito Iuav: <http://www.iuav.it/studenti/agevolazio1/benefici-d/domande-be/sportelli-/index.htm>.

È necessario fissare un appuntamento prima di recarsi presso la sede prescelta.

È necessario inoltre che lo studente si rivolga per il calcolo a un CAAF convenzionato, anche perché solo i CAAF convenzionati sono in grado di trasmettere in forma automatizzata all'Università la richiesta di riduzione tasse/borsa di studio dello studente.

**Attenzione:** l'Università non offre alcuna attività di assistenza nel calcolo degli indicatori ISEEU e ISPEU; lo studente deve rivolgersi ai CAAF convenzionati, che provvederanno a certificare la correttezza dei dati dichiarati. **Non è possibile presentare il modello ISEEU compilato in proprio dallo studente.**

La richiesta di borsa di studio per il 2011/2012 verrà mantenuta valida anche per la riduzione tasse del medesimo anno.

**conferma dati 2010/11**

Se lo studente ha già chiesto, attraverso un CAAF convenzionato, la riduzione tasse/borsa di studio per il 2010/2011, può confermare su web i dati della precedente autocertificazione. Le scadenze sono le stesse fissate per gli studenti che si rivolgono ai CAAF. La conferma è possibile solo se tutti i dati (anche quelli relativi alla composizione del nucleo familiare) sono invariati rispetto al momento di presentazione dell'autocertificazione.

**Chi ha già effettuato per due anni la conferma dei dati su web deve andare al CAAF.** La procedura di conferma su web dei dati già dichiarati è riservata esclusivamente agli studenti che si erano recati presso un **caaf convenzionato**.

### **scadenze**

La richiesta di riduzione tasse va fatta, attraverso il CAAF convenzionato, entro il 16 dicembre 2011

In alternativa ai CAAF, la conferma su web dei dati economico-patrimoniali del 2010/2011 deve essere fatta sempre entro il 16 dicembre 2011. La scadenza è tassativa ed è valida anche per gli studenti stranieri; lo studente che non ha fatto entro la scadenza richiesta di riduzione al CAAF o non ha effettuato la conferma su web dell'autocertificazione dell'anno 2010/2011 è tenuto a versare la rata massima. Per la richiesta di borsa di studio vedi il capitolo "borsa di studio".

### **scadenze per laureandi**

Le scadenze per la richiesta di riduzione tasse per gli studenti laureandi sono le stesse previste per gli altri studenti, pertanto anche i laureandi dovranno effettuare la richiesta di riduzione tasse entro il 16 dicembre 2011.

### **studenti che si immatricolano a un corso di laurea magistrale per il 2011/2012**

Tali studenti, nel momento in cui si rivolgono al CAAF convenzionato per il calcolo di ISEEU ed ISPEU, devono essere già immatricolati e sono tenuti a segnalare al CAAF la loro nuova matricola.

Eventuali richieste di riduzione tasse riferite alla matricola del corso di studi precedente non potranno essere prese in considerazione.

### **guida alla riduzione delle tasse**

#### **perché il calcolo dell'ISEE standard non è sufficiente**

Ad integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di criteri unificati per la valutazione della situazione economica (ISEE), l'indicatore da considerare ai fini della assegnazione della fascia di reddito deve essere corretto secondo gli specifici criteri indicati all'art. 5 del DPCM 9 aprile 2001, ovvero:

- > reddito e patrimonio prodotto e/o posseduto all'estero
- > reddito e patrimonio posseduto da fratelli/sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare convenzionale: concorre nella formazione di tutti gli indicatori nella misura del 50%.

I centri di assistenza fiscale convenzionati calcoleranno l'ISEEU e l'ISPEU nei modi dovuti.

### **cos'è l'ISEEU**

L'indicatore ISEEU – Indicatore di Situazione Economica Equivalente Universitaria, rappresenta la capacità economica della famiglia dello studente e considera, oltre ai redditi e patrimoni dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, anche la composizione del nucleo familiare e particolari condizioni legate al fatto, per esempio, che il nucleo sostenga un canone di locazione o abbia contratto un mutuo.

### **controlli sulla veridicità delle dichiarazioni**

L'Università, in base alla normativa vigente, effettuerà controlli a campione sulle dichiarazioni ISEEU presentate, al fine di verificare la veridicità dei dati contenuti. Le verifiche fiscali saranno effettuate con l'ausilio degli organi di polizia tributaria.

### **nucleo familiare dello studente**

Il nucleo familiare convenzionale dello studente è definito ai sensi del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, art. 1 bis, con le integrazioni previste dall'art. 5 del DPCM 9 aprile 2001.

Appartengono al nucleo familiare convenzionale:

- > il richiedente i benefici
- > tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela
- > il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o di separazione legale
- > i genitori dello studente, se non legalmente separati o divorziati, e i figli a loro carico, anche qualora non risultino conviventi dalla documentazione anagrafica
- > eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

### **requisiti per essere considerati "studente indipendente" dal nucleo familiare**

Lo studente viene considerato indipendente qualora sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- 1 residenza, risultante da certificazione anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, sussistente da almeno 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda
- 2 residenza in un immobile non di proprietà di un membro della famiglia d'origine
- 3 redditi propri derivanti da lavoro dipendente (o assimilati), dichiarati fiscalmente da almeno 2 anni, non inferiori a euro **6.675,00** annui.

Se non si verificano tutte e tre le condizioni si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.

### **studenti stranieri**

Gli studenti stranieri devono indicare i redditi e i patrimoni posseduti sia in Italia che nel paese di provenienza.

### **studenti non comunitari**

La condizione economica e patrimoniale deve essere certificata con apposita documentazione, rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro dell'Università, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'Università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane.

### **studenti comunitari**

La condizione economica e patrimoniale degli studenti provenienti da paesi dell'Unione Europea e residenti in Italia è valutata ai sensi della disciplina ISEE.

I redditi del nucleo familiare convenzionale percepiti all'estero nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda e i patrimoni mobiliari disponibili all'estero al 31.12.2010 vengono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nel 2009.

Per tali redditi, se risultano non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, e per i patrimoni immobiliari e mobiliari disponibili all'estero, non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione ma è necessario esibire la relativa documentazione, in lingua italiana. I patrimoni immobiliari disponibili all'estero sono valutati solo nel caso dei fabbricati a uso abitativo, sulla base del valore convenzionale di 500,00 euro a metro quadrato.

### **documenti da presentare agli sportelli CAAF**

Per calcolare l'ISEEU ed ISPEU è necessario conoscere:

> i redditi e i patrimoni posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare, dichiarati nel 2011, per l'anno fiscale 2010;

> la composizione del nucleo familiare.

È necessario disporre dei seguenti documenti prima di recarsi al CAAF (l'elenco è indicativo; lo studente è invitato a chiedere al CAAF prescelto ulteriori informazioni nel momento in cui fissa l'appuntamento):

> codice fiscale proprio e di tutti i componenti il nucleo conviventi o fiscalmente a carico;

> dichiarazione di riconoscimento portatore di handicap rilasciato dalla commissione medica competente da cui risulti il grado di invalidità (se presenza di portatori di handicap) o attestazione di invalidità pari o superiore al 66%;

> se in locazione, il contratto stipulato, con dati della registrazione all'ufficio del registro nonché l'importo del canone di locazione in corso di pagamento nel 2011;

- > ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (730, Unico comprensivo degli eventuali quadri e calcoli per IRAP, CUD o altra certificazione reddituale) di ogni componente il nucleo convivente;
- > certificazione delle banche, poste, o altri intermediari del patrimonio mobiliare (conti correnti, BOT, CCT, fondi di investimento, azioni, contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione con relativo importo pagato complessivamente ecc.) posseduto da tutto il nucleo (valore nominale) al 31 dicembre 2010; specificare gli intestatari;
- > dati dei gestori intermediari (es. codice abi e cab della banca, nome e cognome dell'intermediario, codice gestore);
- > valore della frazione del patrimonio netto in caso di partecipazioni in società e imprese individuali;
- > certificazioni catastali dei terreni e dei fabbricati nonché valore venale di libero mercato delle aree fabbricabili, (patrimonio immobiliare) posseduti al 31 dicembre 2010: specificare i cointestatari, la quota di possesso, il comune di ubicazione degli immobili;
- > redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera;
- > certificazioni del residuo quota capitale dei mutui ipotecari di tutti gli immobili posseduti dal nucleo al 31 dicembre 2010;
- > se proprietari di immobili situati all'estero, i metri quadri di detti immobili;
- > redditi di fonte estera di qualsiasi tipologia, se non dichiarati nelle dichiarazioni 730/unico e/o esenti.

**Attenzione** chi è in possesso dell'attestazione definitiva INPS deve esibire l'ultima dichiarazione sostitutiva unica e relativa attestazione definitiva ISEE.

#### **esoneri totali dalla tassa di iscrizione e dai contributi**

Ai sensi dell'articolo 8 del DPCM 9 aprile 2001 sono esonerati dal versamento della tassa di iscrizione e dai contributi

- > studenti beneficiari di borsa di studio;
- > studenti idonei al conseguimento della borsa di studio concessa dalla Regione del Veneto che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza;
- > studenti in situazione di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
- > studenti beneficiari di borsa di studio MAE del governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi.

Negli anni accademici successivi al primo l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministro degli Affari Esteri.

Agli studenti beneficiari di borsa o idonei al conseguimento per l'anno accademico 2010/2011, che si iscrivano per il 2011/2012 a un anno di corso non superiore alla durata legale del corso di studi più uno, viene inviato un bollettino di prima rata ridotta, pari all'importo della tassa regionale più la marca da bollo.

Gli studenti che alla pubblicazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione delle borse di studio 2011/2012 non risultassero né vincitori, né idonei sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione che sarà addebitata direttamente al pagamento della seconda rata (per la scadenza vedi in appendice alla voce "Scadenze utili").

La concessione dell'esonero per gli studenti in situazione di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% e per gli studenti beneficiari di borsa di studio MAE è subordinata alla presentazione entro il termine di scadenza fissato per la richiesta di riduzione tasse della documentazione necessaria (certificazione dell'autorità medica competente o dichiarazione del Ministero di attribuzione/rinnovo della borsa). La certificazione medica degli studenti in situazione di handicap è considerata valida per l'intera durata della carriera universitaria, fatto salvo l'obbligo dello studente di comunicare tempestivamente eventuali variazioni, che comportino la perdita del beneficio. La dichiarazione relativa all'attribuzione della borsa MAE, nonché il mantenimento della stessa per gli anni successivi, deve essere presentata per ogni anno accademico.

#### **esoneri parziali per studenti disabili tra il 50% e il 65%**

Dal 2007/2008 è stata introdotta una forma di aiuto economico per gli studenti disabili tra il 50% e il 65%. Per questi studenti, in caso di indicatori ISEEU e ISPEU inferiori a 56.000 €, verrà applicata la fascia di reddito inferiore a quella determinata dal calcolo dell'ISEEU.

#### **esoneri parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi**

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del citato DPCM 9 aprile 2001 è concesso l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione ed un esonero pari alla metà dei contributi dovuti agli studenti beneficiari di borsa o idonei al suo conseguimento per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale dei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale. Tale disposizione si applica anche agli studenti borsisti e idonei non beneficiari che non abbiano maturato il diritto al percepimento della seconda rata della borsa.

#### **esoneri totali dalla tassa regionale per il diritto allo studio**

Sono totalmente esonerati dal versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, gli studenti idonei o beneficiari di borsa di studio.

#### **per quanti anni si possono ottenere le riduzioni per reddito sulla seconda rata**

Le riduzioni per reddito sono concesse per tutta la durata della carriera universitaria. La riduzione è concessa per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica o magistrale. Dal 2007/2008 è estesa la possibilità di richiesta di riduzione tasse agli studenti non comunitari già in possesso di titolo di studio straniero, i quali siano iscritti al nostro Ateneo con un percorso di abbreviazione di carriera.

#### **per quanti anni si possono ottenere le riduzioni per merito sulla seconda rata**

Le riduzioni per merito sono concesse agli studenti che già beneficiano delle riduzioni per reddito, secondo la graduazione in 7 fasce su illustrata, e che risultano iscritti all'Università, con riferimento all'anno di prima immatricolazione, da un numero complessivo di anni non superiore alla durata normale più uno, per i corsi di laurea e i corsi di laurea specialistica o magistrale di cui ai DDMM 509/1999 e 270/2004. Ai fini del calcolo del merito nel caso di studenti trasferiti da altro corso di studio, anche di altro Ateneo, **o che abbiano rinunciato agli studi**, sono computati tutti gli anni di effettiva iscrizione che risultano dalla carriera dello studente, indipendentemente dal corso di studio o dall'Ateneo dove lo stesso risulta essere stato iscritto.

#### **valutazione dei requisiti di merito per gli studenti iscritti a corsi di laurea degli ordinamenti previgenti il DM 509/1999**

Dall'anno accademico 2008/09 non sono più presenti in Ateneo studenti fuori corso da non più di tre anni accademici, pertanto nessuno studente ha i requisiti per ottenere la riduzione per merito.

#### **valutazione dei requisiti di merito per gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui ai DM 509/1999 e 270/2004:**

Il calcolo del merito si basa su due parametri:

> il numero di crediti di riferimento

> il voto di riferimento.

Si intende per voto di riferimento, la media delle votazioni medie conseguite da tutti gli studenti negli stessi anni e per le stesse materie dello studente considerato.

Si intende per numero di crediti di riferimento, la media dei crediti conseguiti dagli studenti iscritti dallo stesso numero di anni all'Università e per lo stesso corso di studi dello studente considerato.

Il periodo di interruzione studi non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito (vedi "altre procedure amministrative per la carriera - interruzione degli studi").

Il calcolo del merito viene effettuato sulla base dei crediti conseguiti fino al **10 agosto 2010**.

Il valore del merito è individuato da un coefficiente calcolato come segue:

*studenti iscritti al primo anno:* voto di maturità dello studente/media dei voti di maturità di riferimento. Individuazione della condizione di studente meritevole sulla base del coefficiente di merito:

è nella condizione di studente meritevole colui che consegue un coefficiente di merito superiore o uguale a 1,025.

*studenti iscritti ad anni successivi al primo:*

**A** numero di crediti dello studente meno numero di crediti di riferimento

**B** media voti dello studente meno media voti di riferimento.

Coefficiente di merito =  $(A + B) / 2$

Individuazione della condizione di studente meritevole sulla base del coefficiente di merito:

è nella condizione di studente meritevole colui che consegue un coefficiente di merito superiore o uguale a 1.025.

Dal calcolo del merito vanno esclusi: gli studenti che non hanno maturato alcun credito; le prove di idoneità; gli esami convalidati per gli studenti trasferiti da altri Atenei.

**valutazione dei requisiti di merito per gli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica di cui al DM 509/1999 e magistrale di cui al DM 270/240:**

*studenti iscritti al primo anno:* il requisito del merito si accerta sulla base della votazione conseguita nella laurea prodotta come titolo di ammissione al corso di laurea specialistico/magistrale; il valore del merito è individuato da un coefficiente calcolato come segue:

voto di laurea dello studente/media dei voti di laurea di riferimento. Individuazione della condizione di studente meritevole sulla base del coefficiente di merito: è nella condizione di studente meritevole colui che consegue un coefficiente di merito superiore o uguale a 1,025.

*studenti iscritti ad anni successivi al primo:* si applicano le modalità previste per gli studenti dei corsi di laurea di cui ai DM 509/1999 e 270/2004 iscritti ad anni successivi al primo.

**condizioni particolari per la valutazione del merito**

studenti **lavoratori:** il merito viene calcolato dimezzando il numero di annualità di riferimento, ma mantenendo invariato il voto di riferimento. La condizione di lavoratore deve sussistere all'atto dell'immatricolazione.

**studentesse con figli** nati dopo l'immatricolazione, studenti non coniugati, separati, divorziati o vedovi con figli conviventi a carico: il calcolo del merito viene effettuato sulla base del numero di anni di iscrizione all'Università diminuito di uno.

studenti che hanno prestato **servizio di leva** o **servizio civile** sostitutivo o che si siano trovati in **particolari condizione di salute**, tali da compromettere il regolare svolgimento degli studi: il calcolo del merito viene effettuato sulla base del numero di anni di iscrizione all'Università diminuito di uno.

**ufficio di riferimento:** area didattica e servizi agli studenti – front office